

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un credito di Fr. 20.000,—
per l'anno 1956 per un'azione straordinaria d'incremento
dell'allevamento ovino

(del 16 marzo 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Un'azione straordinaria per l'incremento dell'agricoltura montana ebbe inizio alla fine del 1954 e sulla stessa riferisce il rendiconto 1955 del Dipartimento dell'agricoltura. Nel quadro di questa azione riveste particolare importanza l'incoraggiamento all'allevamento ovino, quale unico mezzo, forse, da opporre al crescente abbandono della pastorizia, al rimboschimento spontaneo di quelle vaste superfici dissodate dal lavoro di generazioni di secoli, che sono gli unici beni autoctoni produttivi che possono ancora perpetuare la residenza dell'uomo nelle valli più povere. Gli ovini, che in fatto di cure e di foraggio domandano al contadino assai meno che non i bovini, sembrano appunto destinati a moltiplicarsi in certe regioni montane e colline dove l'agricoltura è soltanto una occupazione accessoria.

L'azione per l'incoraggiamento dell'allevamento ovino mira a dimostrare la superiorità produttiva della razza bianca alpina migliorata, la possibilità di tenerla e custodirla razionalmente e di valorizzarne al momento giusto i prodotti.

La prima azione, a carattere sperimentale, si è già potuta concretare nel 1955, segnatamente nell'Onsernone, e può essere così riassunta:

- 1) castrazione degli arieti non idonei;
- 2) acquisto di un nucleo di riproduttori di razza per accelerare il processo selettivo;
- 3) bagno preventivo contro la rogna;
- 4) fusione dei branchi ovini di Gresso, Crana, Comolengo e Vergeletto in un unico gregge, alpeggiato sotto la custodia di un pastore;
- 5) mercato ufficiale per ovini da macello in Russo (dove furono presentati e venduti 205 capi a prezzo nettamente superiore a quelli abitualmente offerti dal commercio ambulante).

Un'azione di questo genere domanda al Cantone sacrifici finanziari di scarso rilievo; inoltre, a prescindere dai mercati ufficiali, essa non dovrebbe durare indefinitamente, ma limitarsi a un massimo di due o tre anni, fino a tanto cioè che i risultati ottenuti non siano palesi a tal punto da smorzare quegli eccessi di individualismo e di campanilismo che rendono appunto necessario, nella fase iniziale, l'intervento statale. Quanto ai mercati, gioverà forse rilevare che essi non implicano sussidiamenti di sorta, ma solo il raggruppamento della produzione annua disponibile, affinché abbiano incitamento a scomodarsi non solo i mediatori, ma anche i principali negozianti che esportano migliaia di ovini da macello nella Svizzera interna.

I risultati conseguiti con l'azione sperimentale del 1955 sono tali da indurre il Consiglio di Stato a chiedere al Gran Consiglio un credito straordinario di Fr. 20.000,— da devolvere nel 1956 a due azioni distinte:

- 1) organizzazione del raggruppamento e della custodia dei greggi durante il periodo dell'alpeggio;

- 2) concessione di sussidi per l'acquisto di ovini da riproduzione, al fine di rinsanguare più celermente, in alcune vallate, il patrimonio ovino degenerato per la riproduzione consanguinea intercorsa.

Per l'alpeggio e la custodia di greggi, organizzati secondo le direttive del Dipartimento dell'agricoltura, il sussidio sarà di circa Fr. 1,50 per capo, per un massimo di tre anni. Con la custodia dei greggi, su alpi appositamente affittati, è possibile una drastica riduzione delle perdite per infortunio, degli smarrimenti, degli sconfinamenti senza ritorno, mentre il gregge, guidato a regola d'arte, sfrutta con ordine i pascoli disponibili e, costretto a ruminare in quiete secondo un orario, ingrassa assai meglio.

La contingente necessità di formare greggi di consistenza numerica sufficiente per potere assoldare esperti pastori ed affittare alpi idonei, consiglia di estendere questo sussidiamento anche a quei Comuni che non si trovano nella regione montana vera e propria, ma che dispongono essi pure di un notevole patrimonio ovino incustodito e spesso degenerato.

Questo sussidio per l'alpeggio trae seco l'obbligo della castrazione di tutti gli arieti non idonei e quello del bagno contro la rogna e l'altro ancora della costituzione di consorzi che organizzino la selezione su basi genealogiche.

Condizioni analoghe saranno poste a quegli allevatori che vorranno beneficiare dei sussidi di acquisto per ovini da riproduzione. Questa seconda azione sarà estesa per intanto all'Onsernone, alle Centovalli, alla Verzasca e alla Valle Maggia, cioè alle vallate meno dotate di prati e quindi con un allevamento bovino poco progredito, ma ricche di pascoli non sempre sfruttati che si addicono bene agli ovini. Il singolo allevatore potrà beneficiare del sussidio di acquisto per un massimo di 5 capi.

Vi proponiamo di approvare il disegno di decreto legislativo destinato ad incoraggiare e a promuovere su basi più razionali l'allevamento ovino, nelle regioni che per l'azione cumulativa di vari fattori hanno finora profittato scarsamente dei mezzi ordinari devoluti dallo Stato all'incremento zootecnico.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Soldini

Il Cons. Segr. di Stato :

Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di un credito
per un'azione straordinaria d'incremento dell'allevamento ovino
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 marzo 1956 n. 616 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso per l'anno 1956 un credito di Fr. 20.000,— per le seguenti azioni :

- a) organizzazione del raggruppamento dei greggi ovini e della loro custodia durante l'alpeggio;
- b) concessione di sussidi di acquisto per ovini da riproduzione.

Art. 2. — La spesa è posta a carico della voce di bilancio 104.02 Borse e premi (premi per il miglioramento del bestiame).

Art. 3. — Eventuali nuovi crediti per la continuazione delle due azioni negli esercizi futuri saranno iscritti nei rispettivi preventivi annuali.

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

